

Contratti bancari

Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere 20 gennaio 2015 - Giud. Mondo - Unicredit S.p.a. (avv. Vinciguerra) c. S.B., M.T. e M.G.B. (avv. De Bottis)

Nell'elaborazione del piano di ammortamento, la banca deve attuare le condizioni contrattuali in osservanza delle regole di buona fede e correttezza, con la conseguenza che - in caso di previsione di un tasso variabile - il piano di ammortamento, se costruito sull'assunto di un tasso che si mantiene identico a quello iniziale nel corso del tempo, è fuorviante rispetto all'effettivo onere per interessi di cui si dovrà fare carico il debitore, onere che dipende dalla variazione verso l'alto oppure verso il basso degli interessi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Il Giudice (*omissis*).

Motivi della decisione

(*omissis*).

Il caso *de quo* verte nella sua parte essenziale sull'applicazione da parte della banca del c.d. piano di ammortamento alla francese, con l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto di mutuo, con un'operazione da considerarsi illegittima ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c.

Il piano di ammortamento alla francese è certamente il più diffuso e praticato dagli istituti di credito; esso prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. Nell'ammortamento alla francese infatti a essere uguale non è la quota capitale ma la rata nel senso che con le prime rate si versa una maggiore quota di interessi e minore di capitale. Nel tempo, la quota di interessi decresce e si incrementa viceversa quella di capitale; ciò vuol dire che nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale.

Tale tipologia di ammortamento, pur diffusamente praticata, presenta alcuni aspetti particolari. Certamente tale piano può essere non conveniente, ad esempio, ove si voglia procedere a una estinzione anticipata del mutuo, poiché con le prime rate saranno stati versati solo interessi, mentre il capitale sarà per la maggior parte ancora da restituire. Sarà precluso in questo modo il tipico vantaggio dell'estinzione anticipata di un mutuo: evitare il pagamento di interessi non maturati.

Inoltre si riscontra come rispetto a un piano di ammortamento "all'italiana", alla fine del rapporto, a parità di tasso applicato, il piano di ammortamento alla francese rende il costo del mutuo più elevato.

La giurisprudenza di merito più recente è stata chiamata a valutare la conformità alla legge di quei contratti di mutuo che, nel predisporre un piano di ammortamento alla francese, provvedano all'instaurazione, non percepibile da parte del mutuatario, di incremento degli inte-

ressi che portano a un discostamento tra il tasso individuato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto.

Più precisamente, in taluni casi sottoposti all'attenzione dei giudici, è emerso come tali contratti nascondano una "doppia anima": da un lato il contratto predispone l'applicazione di un tasso semplice, dall'altro, nell'allegare il piano di ammortamento, si inseriscono clausole che comportano l'applicazione di un tasso d'interesse composto, e dunque generativi di fenomeni anatocistici, che nel nostro ordinamento trovano il limite dell'art. 1283 c.c.; inoltre, al di là del fenomeno anatocistico, si ritiene che tale tipologia di contratti si ponga in violazione dell'art. 1284 c.c.

Nella prassi sono stati ulteriormente riscontrati contratti strutturati in modo da inserire con varie clausole molteplici modalità di calcolo degli interessi (e molteplici piani di ammortamento) necessariamente alternative e non compatibili tra esse; in tali casi viene in rilievo una ulteriore conseguenza giuridica, dovuta al manifestarsi di una indeterminatezza nell'oggetto del contratto, richiesta *ex artt.* 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità.

Occorre dunque valutare se il contratto sottoposto all'attenzione del presente giudizio contenga o meno "insidie" nel senso di clausole o istituti che siano non facilmente percepibili dal sottoscrittore.

In effetti il contratto sottoposto all'attenzione del presente giudizio presenta un piano di ammortamento alla francese e la predisposizione di tassi variabili, cui il contratto fa preciso riferimento, calcolati secondo gli indici definiti "prime rate ABI".

È da notarsi come il piano di ammortamento alla francese, rispetto a un piano di ammortamento all'italiana, consenta alla fine del rapporto, a parità di tasso d'interesse applicato, un esborso totale di interessi nel complesso maggiore nel primo caso rispetto al secondo, come emerge dalle risultanze peritali espletate sia dalla c.t.p. sia dalla c.t.u.

Il problema è stabilire se l'applicazione di tale tasso in un piano di ammortamento alla francese generi fenome-

ni anatocistici e/o usurari e/o di incremento del tasso non previsti (*rectius*, non percepibili) contrattualmente. A ciò il c.t.u. non ha fornito alcun dato esaustivo.

Tendenzialmente, così argomenta chi non riconosce alcun fenomeno anatocistico occultato nel piano di ammortamento alla francese: “ora, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo (come già o stato riconosciuto dalla dottrina e da questo Arbitro in altre decisioni: v., p. es., le decisioni n. 1130/2011; n. 1280/2012). Le rate comprensive di capitali e interessi sono costanti. Quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti. E la rata ingloba interessi semplici (non composti), sempre calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire (com'è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l'art. 821 comma 3 c.c.). Quel che è vero è che, nell'ammortamento alla francese, l'ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto a un ammortamento del capitale per quote uguali; poiché nell'ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque, il tasso effettivo degli interessi è maggiore” (Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 429 del 21 gennaio 2013).

È interessante dunque notare, nella soprarichiamata decisione, come, pur negandosi un fenomeno anatocistico, si riconosca che il tasso effettivo applicato si discosti poi dal tasso pattuito.

Analogamente la giurisprudenza dei tribunali che condivide tale impostazione adotta termini e osservazioni dello stesso tenore: “con il termine “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità).

Insomma, delle due l'una: o il piano di ammortamento alla francese nasconde interessi anatocistici oppure no. Nel presente giudizio non è consentito a questo giudice fornire risposta a tale quesito, poiché le operazioni peritali non hanno chiarito il punto.

Ma di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminazione e una incertezza circa uno degli

elementi dell'accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi sviluppato (*rectius*: applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella c.t.p. di parte opposta), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale uno apparente e uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario.

Pertanto, rilevato che l'officiato ing. G. D. A. ha prospettato a questo giudice una duplice conclusione, si ritiene fondata la tesi di parte opposta.

Invero a parere di questo giudice, nell'elaborazione del piano di ammortamento, la banca deve rispettare le condizioni contrattuali nel rispetto della buona fede e della diligenza (artt. 1374 e 1375 c.c.).

Come ampiamente detto, il metodo utilizzato dalla banca opponente è quello di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è la rata costante che è coerente e conforme alle condizioni contrattuali di mutuo solo in caso di pattuizione di un tasso di interesse fisso.

Il metodo di ammortamento alla francese in caso di mutuo a tasso variabile, come constatato dal c.t.p. prima, e dal c.t.u. poi, per il mutuo *de quo*, è stato elaborato dalla banca calcolando la quota di capitale delle rate come se il tasso di interesse fosse sempre uguale per tutta la durata dei 20 anni al tasso iniziale del 5,2350%, ma tale non è la pattuizione del tasso in misura variabile.

Ciò avviene, come anche sostenuto dall'officiato c.t.u., al fine di rendere più semplice e lineare il calcolo.

Invero in tal modo il mutuatario, considerato che la rata rimane costante, per cui paga sempre la stessa somma nonostante abbia stipulato un mutuo a tasso variabile, non beneficia della variazione in ribasso del tasso nella restituzione della quota capitale.

Il mutuatario restituisce meno capitale e quindi paga somme in più, non dovute in forza della pattuizione del tasso di interesse in misura variabile.

Pertanto, nel caso di specie, ciò ha comportato che, nel momento del pagamento della sorte capitale residua per l'estinzione anticipata, il mutuatario ha dovuto pagare una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe pagato se la rata fosse stata rideterminata non solo nella quota interessi, ma anche nella quota capitale a ogni variazione di tasso.

A parere di questo giudicante si ritiene pertanto che nel caso di specie non sono state rispettate le condizioni contrattuali, risultando violata la clausola sulla pattuizione del tasso di interesse variabile.

Pertanto, gli opposti, secondo le risultanze della c.t.u., sono creditori dell'importo di € 1.111,45 e alla luce delle risultanze sopra esposte dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente a pagare a parte opposta la suddetta somma di € 1.111,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

(*omissis*).

Tasso fisso e tasso variabile nei piani di ammortamento alla francese

di Valerio Sangiovanni (*)

Il contenzioso bancario, in crescita drammatica negli ultimi anni, si evolve in continuazione e una delle contestazioni che viene più di frequente sollevata concerne le anomalie dei piani di ammortamento. La sentenza in commento si occupa in particolare dei piani di ammortamento che declinano un tasso variabile previsto nel testo del contratto. Secondo il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere predisporre il piano di ammortamento sulla base del tasso variabile sussistente nel giorno della conclusione del contratto è fuorviante per il cliente bancario, in quanto gli fa erroneamente credere che l'importo delle rate non varierà nel corso del rapporto. La sentenza offre l'occasione per fare il punto sulla giurisprudenza in tema di piani di ammortamento, la quale mostra un alto livello d'incertezza, dovuta anche alle difficoltà per i giuristi (avvocati e giudici) di comprendere gli aspetti economici e, viceversa, alle difficoltà per gli economisti (c.t.p. e c.t.u.) di comprendere gli aspetti giuridici.

L'obbligazione del debitore di pagare gli interessi

La crisi economica degli ultimi anni ha portato, fra le sue conseguenze, un acuirsi del contenzioso bancario (1). I clienti che non sono in grado di onorare i propri debiti rischiano la dichiarazione di fallimento, se imprese, e talvolta vedono quale unica via d'uscita la possibilità di agire nei confronti della banca con la quale intrattengono un rapporto di credito. Con l'azione in giudizio si cerca di ottenere la declaratoria d'invalidità del contratto oppure di singole clausole dello stesso, in ogni caso al fine di ridurre l'ammontare delle pretese della controparte, chiedendo la restituzione o almeno la rideterminazione di quanto illegittimamente addebitato.

All'interno di questo ampio contenzioso si colloca anche la vicenda oggetto della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in commento, che concerne un contratto di mutuo, e più specificamente le pattuizioni sugli interessi (2). Come è noto, le obbligazioni cui è tenuto il mutuatario sono due: restituire il capitale e corrispondere gli interes-

si. Il primo obbligo risulta dalla stessa definizione di mutuo, quale contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.) Il secondo obbligo (di pagamento degli interessi) non è in realtà una conseguenza necessaria - ma solo naturale - del contratto di mutuo, per così come esso è disciplinato in via generale dal codice civile: prevede difatti la legge che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815, comma 1, c.c.). Nel contratto di mutuo bancario, però, l'assenza di un obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi non può che essere un caso eccezionale, altrimenti la banca non vede remunerata la propria attività d'intermediazione e non può reggersi sul mercato.

Per quanto riguarda gli interessi che il mutuatario deve corrispondere al mutuante, la disposizione di riferimento è l'art. 1284 c.c., che pone la distinzione fra interessi legali e interessi convenzionali (3). L'art. 1284, comma 3, c.c. stabilisce in particolare che gli interessi superiori alla misura legale devono

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) L'autore è uno dei componenti dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, ma le opinioni che esprime sono di carattere personale e in nessun caso possono reputarsi vincolanti per l'ABF.

Sul sistema dell'ABF cfr. la monografia di G. Finocchiaro, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012. V. inoltre A. Berlinguer, *L'ABF tra giudizio e media-conciliazione*, in *Riv. arb.*, 2013, 19 ss.; G. Carriero, *Arbitro Bancario Finanziario: morfologia e funzioni*, in *Foro it.*, 2012, V, 213 ss.; C. Consolo, M. Stella, *L'Arbitro Bancario Finanziario e la sua "giurisprudenza precognitrice"*, in *Società*, 2013, 185 ss.; S. Delle Monache, *Arbitro Bancario Finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, I, 144 ss.; G. Guizzi, *L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al*

valore delle decisioni dell'ABF, in *Società*, 2011, 1216 ss.; M. Maione, *Sulla natura dell'arbitrato bancario finanziario*, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1193 ss.; V. Sangiovanni, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 953 ss.

(2) Fra i volumi che si occupano del contratto di mutuo cfr. AA.VV., *Il contratto di mutuo*, a cura di A.I. Natali, Milano, 2012; AA.VV., *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2005; R. Cafaro - P. Pagliaro, *Il contratto di mutuo*, Milano, 2011; V. Frattarolo - E. Iorio, *Il mutuo nella giurisprudenza*, Milano, 2009; N. Graziano, *Il contratto di mutuo*, Padova, 2013; M. Tatarano, *Il mutuo bancario tra sistema e prassi*, Napoli, 2012.

(3) In tema d'interessi convenzionali cfr. M. Ferrari, *Le obbligazioni naturali ed il pagamento degli interessi ultralegali*, in *Contr. e impr.*, 2012, 1087 ss.; G. Mantovano, *La nullità della*

essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. La norma sugli interessi convenzionali è di fondamentale importanza per il sistema bancario in quanto l'interesse legale non remunera a sufficienza gli istituti di credito, i quali sono costretti ad applicare interessi convenzionali di percentuale maggiore, se vogliono ottenere una remunerazione adeguata.

La necessità di forma scritta per gli interessi convenzionali

La legge prevede che i contratti bancari indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (art. 117, comma 4, T.U.B.). Dunque non è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto dovendo invece disciplinare appositamente il tasso d'interesse. Non necessariamente peraltro il tasso d'interesse deve essere indicato in misura fissa, essendo senz'altro possibile l'indicazione di un tasso variabile: il requisito legislativo della "indicazione" del tasso è altresì soddisfatto tutte le volte che l'ammontare del tasso, anche se non determinato nel contratto, risulta determinabile sulla base del contratto. Ciò può avvenire anche quando il tasso da applicarsi dipende da parametri variabili: se i parametri variabili sono oggettivamente accertabili, il requisito della concretezza della indicazione è realizzato.

Mentre l'assenza del contratto bancario scritto determina nullità dell'intero contratto, nel diverso caso in cui manchi solo la pattuizione sul tasso d'interesse non si verifica la nullità dell'intero contratto, ma opera un sistema legislativo di sostituzione di clausole (4). Prevede difatti la legge che, in caso d'inosservanza del citato comma 4 dell'art. 117 T.U.B., si applica il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 117, comma 7, T.U.B.). La banca pertanto che ha omesso di disciplinare il tasso d'interesse riceve comunque una parziale tutela, nel senso che al tasso convenzionale mancante si sostituisce un altro tasso (d'importo inferiore) fissato dalla legge.

clausola "uso piazza" nel rapporto di conto corrente bancario, in *Contratti*, 2010, 405 ss.; M.V. Verdi, *Funzione della forma prescritta dall'art. 1284, comma 3, c.c. e principio di trasparenza*, in *Giur. it.*, 2007, 2621 ss.; S. Viotti, *Brevi riflessioni sulla clausola di previsione del tasso di interessi ultralegali nei contratti bancari*, in *Giur. mer.*, 2007, 2836 ss.

(4) Nell'applicazione giurisprudenziale cfr., ad esempio, Cass. 14 gennaio 1997, n. 280 la quale ha stabilito che la con-

Con il requisito dello scritto il legislatore intende tutelare, almeno formalmente, il cliente bancario. Bisogna riflettere sul fatto che il contratto è predisposto unilateralmente dalla banca e il debitore non ha margini realistici di negoziazione del medesimo: avrà solo la possibilità di accettarlo *in toto*, altrimenti il finanziamento gli verrà negato. A fronte di questa posizione di debolezza economica (si tenga presente che chi chiede un finanziamento necessita del danaro), una delle poche tutele di cui gode il mutuatario - seppure di natura piuttosto formale - è quella di poter sapere con certezza fin dall'inizio quale sarà l'onere finanziario derivante dalla conclusione del contratto. In ultima istanza il requisito di forma scritta (e, più in generale, della trasparenza bancaria, di cui la forma costituisce uno degli elementi) mira ad accrescere l'informazione e la consapevolezza degli utenti bancari, ai fine di creare - idealmente - un mercato realmente concorrenziale. Vero è che il singolo cliente bancario non ha realisticamente la possibilità di negoziare quello specifico contratto con la banca; tuttavia, conoscendo con esattezza tutte le condizioni economiche del contratto, potrebbe rivolgersi ad altra banca che - in teoria - potrebbe offrirgli condizioni migliori.

Essenzialmente forma scritta della pattuizione sugli interessi significa che la relativa clausola deve essere inserita nel contratto (il quale, a sua volta, deve essere firmato da ambedue i contraenti). Non sono consentiti meccanismi di sanatoria dell'assenza di forma della pattuizione sugli interessi. Al riguardo la Corte di cassazione ha avuto modo di specificare che il difetto di requisito di forma non è sanabile; più specificamente la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c. (5).

Per i casi d'inosservanza dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1284 c.c. è diversa la sanzione prevista dalla legge, nel senso che nella prima ipotesi si ha sosti-

venzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta *ad substantiam*, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza fra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale.

(5) Cass. 29 luglio 2009, n. 17679.

tuzione con il tasso dei buoni ordinari del tesoro, mentre nella seconda si ha sostituzione con il tasso legale. L'interprete deve allora chiedersi quando trovi applicazione l'art. 117 T.U.B. e quando l'art. 1284 c.c. Per un verso la differente applicazione è ovvia, in quanto l'art. 117 T.U.B. trova applicazione solo ai contratti bancari, mentre l'art. 1284 c.c. anche a tutti gli altri contratti. Recentemente il Tribunale di Milano ha peraltro approfondito la questione e ha preso posizione sul punto con una soluzione che pare condivisibile (6). Secondo l'autorità giudiziaria milanese l'art. 117 T.U.B. disciplina la ipotesi di mancanza di qualsiasi indicazione nel contratto sul tasso d'interesse, mentre l'art. 1284 c.c. regola la differente ipotesi in cui non vi è stata determinazione della misura (del tasso d'interesse). Nel caso deciso dal Tribunale di Milano vi era una pattuizione sul tasso d'interesse, caratterizzata però da contraddittorietà. Dando peso a questo elemento differenziale, l'autorità giudiziaria milanese ritiene che si applichi l'art. 1284 c.c. e che il criterio sostitutivo debba essere quello dell'interesse legale.

La determinazione della misura degli interessi nel contratto

In tema di determinazione della misura degli interessi, la Corte di cassazione ha statuito che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. soltanto se abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso d'interesse (7). La Cassazione ha altresì affermato che il tasso d'interesse deve risultare determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati: se il tasso convenuto è variabile, non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione il requisito della determinazione scritta degli interessi ultralegali può tuttavia essere soddisfatto anche *per relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili. È stata peraltro ritenuta insufficiente, ai fini della determinazione della misura degli interessi, la clausola che si limita a un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", in quanto -

in considerazione dell'esistenza di diverse tipologie d'interessi - una clausola siffatta non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (8).

La questione di quali siano le conseguenze dell'indeterminatezza degli interessi convenzionali è espressamente affrontata dal legislatore, il quale stabilisce che - se le parti non hanno determinato la misura degli interessi convenzionali - essi si computano allo stesso saggio degli interessi legali (art. 1284, comma 2, c.c.). La disposizione parla di "determinazione" della "misura" degli interessi. Dalla norma emerge pertanto che l'ammontare degli interessi deve essere stabilito direttamente nel contratto oppure deve essere quanto meno determinabile. Tipicamente la misura degli interessi è determinata quando è espressa in cifra percentuale fissa (ad esempio il 5%), mentre la misura degli interessi è determinabile quando è espressa in modalità variabile (ad esempio *Euribor + 3% spread*). Nessuna delle due fattispecie è giuridicamente problematica, in quanto l'interprete è sempre in grado di ricostruire l'esatto oggetto della pattuizione intercorsa fra le parti.

Teoricamente l'onere finanziario per il debitore potrebbe essere espresso anche in termini assoluti (e non in termini percentuali) nel contratto. Si tratta tuttavia di una opzione non praticabile concretamente in quanto gli interessi si calcolano su di un montante (il capitale) che è in continua variazione, nel senso che viene progressivamente abbattuto con il pagamento delle rate: tecnicamente è dunque più facile esprimere l'onere finanziario mediante una percentuale, anche se poi nel piano di ammortamento viene espresso in termini assoluti.

In qualche caso, come nella situazione affrontata dalla decisione del Tribunale di Milano menzionata sopra, le clausole sul tasso d'interesse possono essere molteplici e non compatibili fra di esse, causando l'impossibilità di ricostruire la misura degli interessi. Il Tribunale di Milano ha richiamato l'istituto dell'oggetto del contratto (il quale, come è noto, deve essere determinato o almeno determinabile: art. 1346 c.c.) e reputando che nel caso di specie le clausole non consentissero di determinare con esattezza l'oggetto del contratto ritiene applicabile l'art. 1418, comma 2, c.c., secondo cui produce nullità del contratto la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. Si noti infi-

(6) Trib. Milano 30 ottobre 2013, in questa *Rivista*, 2014, 8-9, 1102 ss., con nota di V. Sangiovanni; in *Foro it.*, 2014, 1230 ss., con note di A. Palmieri - G. Colangelo.

(7) In questo senso cfr. in particolare Cass. 19 maggio 2010, n. 12276.

(8) Si noti che ora l'art. 117, comma 6, T.U.B. prevede espressamente che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse.

ne che la nullità delle clausole sul tasso d'interesse non implica la nullità dell'intero contratto. L'art. 1419, comma 1, c.c. disciplina espressamente la possibile nullità di parte del contratto o anche di singole clausole. Ed è la medesima legge a specificare che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419, comma 2, c.c.): se sono nulle le clausole sul tasso d'interesse, la lacuna viene colmata dall'art. 1284 c.c. (tasso legale).

Le diverse tipologie di piani di ammortamento

Mentre è chiaro che il debitore che conclude un contratto di credito con la banca si obbliga a pagare nel corso del tempo due distinte voci (capitale e interessi), non è altrettanto semplice stabilire l'ordine temporale con cui dette obbligazioni vanno estinte. Fra l'altro il capitale non costituisce un corrispettivo del mutuo, ma è oggetto di un mero obbligo restitutorio (seppure dilazionato nel tempo). Si tratta, in altre parole, di una sorta di partita di giro: il mutuatario che ha ricevuto € 100.000 si limita e restituire esattamente la stessa somma alle scadenze pattuite. Diversamente vale per gli interessi, che rappresentano il corrispettivo percepito dal mutuante, e si aggiungono al capitale allo scopo di formare il guadagno conseguito dall'istituto di credito.

Con riguardo all'ordine di pagamento delle distinte voci "capitale" e "interessi", la disposizione di riferimento è l'art. 1194 c.c., ai sensi del quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. La regola del codice civile (valevole per qualsiasi debitore, e non solo nel contesto dei contratti bancari) è dunque nel senso che prima vanno estinte le obbligazioni accessorie (spese e interessi) poi quella principale.

Tuttavia, con il consenso del creditore, è possibile prevedere diversamente. Nella prassi avviene quasi sempre che le parti concordino la tempistica di estinzione del complessivo debito assunto dal mutuatario (risultante dalla sommatoria di capitale e interessi). In particolare può essere concordato se debba essere estinto prima il debito in conto capi-

tale oppure quello in conto interessi. L'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti, con l'effetto che - nella prassi bancaria - si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito. L'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato nel c.d. "piano di ammortamento", che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Molto diffuso nel nostro ordinamento è il piano di ammortamento c.d. "alla francese", che è quello oggetto della sentenza in commento (9). Detto piano prevede che ogni rata di pagamento si compone di due voci: un certo importo a titolo di capitale e un certo importo a titolo d'interessi. Inoltre l'ammontare complessivo di ciascuna rata pagata dal mutuatario a ogni scadenza è identico. Peraltro, all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.

L'altra tipologia di piano di ammortamento, con diffusione peraltro molto inferiore a quello "alla francese", è il piano "all'italiana". Esso si caratterizza per il fatto che, con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale. La conseguenza è che le rate non possono essere uguali: le prime rate sono più alte in termini assoluti in quanto gli interessi riflettono un ammontare di capitale elevato; le successive rate si abbassano man mano in quanto con il pagamento progressivo del capitale si abbassa anche il corrispondente onere per interessi.

Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi). Ciò ha per conseguenza che gli interessi che si calcolano su una quota di capitale alta sono a loro volta alti. Nel sistema francese, rispetto a quello italiano, la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore, in quanto la quota capitale - sulla quale si calcolano gli interessi - si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo (10). È un sistema economicamente vantaggioso per la banca.

(9) Relativamente ai mutui con piano di ammortamento alla francese cfr. M. Silvestri - G. Tedesco, *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo "francese"*, in *Giur. mer.*, 2009, 82 ss. Per una descrizione delle caratteristiche dei piani di ammortamento alla francese e all'italiana cfr. A. Maccarrone, *Capitalizzazione trimestrale degli interessi nei*

mutui, in *Contratti*, 2009, 226 s.

(10) Esempi numerici consentono di comprendere meglio il reale e complessivo effetto economico del piano di ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana. Si supponga che il mutuatario prenda a mutuo € 100.000 per 10 anni al tasso d'interesse del 10% con pagamento di rate mensili (in tutto, dunque, 120 rate). In questo caso al termine dei 10 anni avrà

L'ammortamento alla francese è vantaggioso per la banca anche in riferimento alla possibile estinzione anticipata del mutuo. Se il contratto bancario, per qualsiasi ragione, viene meno prima della sua fine naturale prevista nel piano di ammortamento, viene meno l'obbligo di corrispondere gli interessi per il periodo futuro. Considerato tuttavia che, nel piano di ammortamento alla francese, gli interessi vengono pagati soprattutto con le prime rate, detti interessi saranno già stati prevalentemente pagati nel momento dell'estinzione anticipata (11).

Bisogna peraltro rilevare che il piano di ammortamento alla francese, pur essendo più costoso, è vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore nel senso che consente di avere rate sempre uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa. Il caso tipico è quello della persona fisica che dispone di un reddito fisso mensile da lavoro oppure quello della impresa che può pronosticare con ragionevole certezza i futuri flussi di cassa (che tendono a mantenersi stabili nel tempo). In queste ipotesi l'ammortamento alla francese è vantaggioso, consentendo di mantenere l'onere finanziario mensile sempre uguale nel corso del tempo (12).

Tanto premesso su quelle che sono le caratteristiche tecniche dei piani di ammortamento nella prassi bancaria, bisogna individuare la loro corretta natura giuridica.

Al riguardo il primo quesito cui rispondere è se il piano di ammortamento sia obbligatorio. Alla questione bisogna dare risposta positiva, anche se va precisato che l'obbligo del piano di ammortamento non sussiste per tutti i tipi di contratto.

Anzitutto deve escludersi la possibilità stessa di un piano di ammortamento per i contratti di apertura di credito in conto corrente. Questi contratti sono strutturalmente incompatibili con la previsione di un piano di ammortamento (ossia di rientro dal de-

bito). Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse e il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita (art. 1823 c.c.), mentre nell'apertura di credito l'accreditato può utilizzare in più volte il credito e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità (art. 1843 c.c.). La flessibilità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in forza del quale si susseguono continue annotazioni in dare e avere non predeterminate *ex ante* nel loro ammontare, rende impossibile costruire un piano di ammortamento allegabile al contratto. L'accreditato effettuerà tutte le operazioni che vorrà, nel rispetto della somma accordata, e solo alla fine del rapporto la parte a debito dovrà pagare il saldo (comprensivo di interessi maturati).

Il piano di ammortamento è invece possibile nei contratti di mutuo e di *leasing*, in quanto in questi contratti si può prevedere fin dall'inizio l'arco temporale in cui avverrà la restituzione e la periodicità dei pagamenti. Sarà così possibile ripartire l'onere finanziario complessivo (capitale più interessi) su un certo numero di rate per un determinato periodo di tempo.

Il testo unico bancario non fa riferimento ai piani di ammortamento, e conseguentemente non prescrive nemmeno che essi debbano essere predisposti dalle banche e, ancor meno, allegati ai contratti. Tuttavia il provvedimento di Banca d'Italia sulla trasparenza evoca in più passaggi il piano di ammortamento (13). Ai fini che qui interessano, si stabilisce in particolare che "per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento". Dunque la Banca d'Italia prescrive il piano di ammortamento solo per i mutui a tasso fisso, per la ra-

restituito € 100.000 di capitale e avrà corrisposto € 58.580,88 di interessi (se il piano di ammortamento è alla francese). Se invece il piano di ammortamento è all'italiana (con quote di capitale costanti in ciascuna rata), dopo 10 anni avrà restituito € 100.000 di capitale e avrà corrisposto € 50.416,67 di interessi. Come si può notare il piano di ammortamento alla francese è meno conveniente: a parità di capitale, di tasso d'interesse e di durata del mutuo, si pagano più interessi.

(11) Non ci sono nel nostro ordinamento disposizioni precise sul trattamento degli interessi in caso di estinzione anticipata di un rapporto di credito bancario. Va peraltro segnalato che, nel contesto del credito al consumo, un'apposita disposizione di legge si occupa del rimborso anticipato e degli effetti che questo produce sugli interessi. Secondo l'art. 125 *sexies*, comma 1, T.U.B., il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore; in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

(12) Si prenda nuovamente l'esempio fatto sopra, suppo-

nendo che il mutuatario prenda a mutuo € 100.000 per 10 anni al tasso d'interesse del 10% con pagamento di rate mensili (in tutto 120 rate). Con piano di ammortamento alla francese risulta una rata fissa mensile di € 1.321,51. Con piano di ammortamento alla italiana risulta invece una rata mensile che non è fissa, ma cala con il passare del tempo (proporzionalmente a come cala il capitale): più precisamente la prima rata sarà di € 1.666,67 mentre l'ultima rata sarà di € 840,28. Si immagini ora il caso di un mutuatario che disponga di un reddito fisso netto di € 4.000 mensili: potrebbe avere difficoltà a pagare le prime rate (avendo un onere finanziario superiore al 40% del suo reddito), mentre non ne avrebbe a pagare le ultime (con un onere che si riduce al 20% circa del suo reddito). Per questa ragione il cliente con reddito fisso preferisce generalmente il sistema alla francese, in cui la rata si mantiene stabile e sempre affrontabile con il reddito disponibile.

(13) Banca d'Italia, *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, Provvedimento del 29 luglio 2009, in www.bancaditalia.it.

gione che si tratta dell'unico caso (quello del tasso fisso) in cui è possibile stabilire *ex ante* (e ripartire fra le varie rate) l'esatto ammontare dell'onere per interessi che dovrà affrontare il debitore.

Inoltre lo stesso provvedimento stabilisce che "in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica ... il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto".

Quest'ultima disposizione del provvedimento di Banca d'Italia può reputarsi applicabile ai contratti di *leasing*. Diversamente che nel caso dei mutui a tasso fisso, per i *leasing* non vi è l'obbligo di allegare il piano di ammortamento, ma il cliente bancario può chiederne copia alla banca. Inoltre la norma secondaria in esame fa riferimento al "consumatore" e non è dunque direttamente applicabile a professionisti e imprese.

Emerge dunque complessivamente una disciplina piuttosto frammentaria in merito all'obbligo di predisposizione, allegazione e consegna dei piani di ammortamento (14).

Piani di ammortamento e interessi variabili

Nei contratti bancari il tasso d'interesse pattuito fra i contraenti può essere fisso o variabile. Al riguardo non sono desumibili dall'ordinamento particolari limiti all'autonomia negoziale delle parti,

le quali possono liberamente pattuire un tasso fisso oppure variabile, secondo le loro esigenze e tenendo conto del rischio che si vogliono assumere. A fronte del medesimo capitale mutuato, il tasso d'interesse fisso che viene proposto dalla banca al singolo mutuatario al momento della conclusione del contratto è maggiore del tasso d'interesse variabile che gli verrebbe alternativamente proposto, in quanto incorpora il rischio di un aumento dei tassi a livello macro-economico. Il tasso variabile è dunque più conveniente per il debitore agli inizi, ma può rivelarsi svantaggioso se - nel periodo di ammortamento - i tassi si alzano.

Si noti altresì che i tassi d'interesse c.d. "variabili", non sono in realtà totalmente variabili. Laddove sia previsto un tasso variabile, questo si compone - a ben vedere - di due elementi: una parte effettivamente variabile (generalmente l'*Euribor*) e una parte in realtà fissa (c.d. "*spread*", o margine d'intermediazione della banca).

Se il tasso d'interesse è fisso, si conosce fin dall'inizio il complessivo onere finanziario per il debitore (cumulo di capitale e interessi) ed è possibile ripartirlo su un certo numero di rate, mediante l'uso di una formula matematica. Se invece il tasso d'interesse è variabile, non si conosce all'inizio l'onere finanziario totale per il debitore, in quanto dipenderà dall'andamento del tasso. O meglio: è possibile stabilire *ex ante* l'onere derivante dallo *spread* (che è, appunto, fisso e predeterminato), mentre non è possibile stabilire *ex ante* l'onere derivante dalle future variazioni verso l'alto e/o verso il basso dell'*Euribor*. Ne consegue che, a fronte di un tasso d'interesse variabile, non è possibile predisporre un piano di ammortamento fin dall'inizio. O meglio: si potrà allegare un piano di ammortamento al contratto, ma si tratta di un piano di ammortamento ipotetico, che prende come riferimento il tasso variabile nel momento della conclusione del contratto. Essendo estremamente improbabile che il tasso d'interesse si mantenga uguale per tutta la durata del contratto, il piano di ammortamento allegato al contratto - alla fine - non rispecchierà fedelmente il reale onere in capo al debitore.

(14) Secondo Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 2433 del 3 maggio 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it, il piano di ammortamento costituisce un documento contrattuale, che - su richiesta - va senz'altro consegnato al cliente. Si trattava nel caso di specie di un contratto di *leasing* avente a oggetto un autoveicolo; in sede di conclusione del contratto non era stata consegnata copia del piano di ammortamento. Successivamente l'intermediario, a fronte di una richiesta del cliente, opponeva rifiuto alla consegna del documento. L'ABF argomenta sulla base dell'art. 1374 c.c., che è la disposizione che stabilisce che il contratto obbliga non solo a quanto nello stesso espressamente previsto, ma a

tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e l'equità. Secondo l'Arbitro Bancario, dal momento che il piano di ammortamento, pur se non riversato in un formale allegato al contratto, è un documento riassuntivo dell'evoluzione del rapporto, integra un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è doverosa, quantomeno nel caso in cui il cliente ne richieda copia. Sulla consegna del piano di ammortamento cfr. anche Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 813 del 12 febbraio 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it, secondo cui la condotta della banca è censurabile per negligenza in caso di omessa consegna del piano al cliente.

Di questa impossibilità di prevedere il futuro andamento dei tassi è consapevole la Banca d'Italia, che nel provvedimento sulla trasparenza del 2009 evocato sopra chiarisce che vi è un obbligo di allegare il piano di ammortamento solo nel caso di tassi fissi (e nei casi di contratti di credito ai consumatori, questi hanno diritto di ottenere la tabella di ammortamento); il provvedimento specifica che, se il tasso è variabile, va indicato nel piano di ammortamento che esso vale solo fino alla prossima variazione dei tassi d'interesse.

Il punto di cui il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere non tiene conto è che, in presenza di un tasso variabile, il piano di ammortamento non può essere predefinito in tutti i suoi dettagli fin dal momento della conclusione del contratto, in quanto il complessivo onere finanziario che farà carico al mutuatario dipende dalla variazione del tasso nel corso del tempo.

Non è vietato allegare al contratto un piano di ammortamento in caso di interessi variabili (anzi, a richiesta del consumatore, detto piano va fornito). Tuttavia, si può allegare un piano di ammortamento che indichi le scadenze di pagamento degli interessi e il loro ammontare solo specificando che il tasso d'interesse che si prende a riferimento è quello valevole al momento della conclusione del contratto, tasso che varierà in futuro, determinando un onere maggiore o minore per il mutuatario a seconda dell'andamento dei mercati. In altre parole, a fronte di un tasso variabile, il piano di ammortamento - fosse anche allegato al contratto - non può considerarsi come parte vincolante del contratto per quanto riguarda gli interessi (ma solo per la parte certa costituita dal capitale).

Secondo il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere è risultato impossibile nel caso di specie stabilire quale fosse il tasso d'interesse pattuito fra le parti, in quanto le condizioni contrattuali erano contraddittorie: il contratto prevedeva un tasso variabile, mentre il piano di ammortamento è stato sviluppando assumendo un tasso fisso (ossia il primo tasso variabile). La variabilità dell'onere finanziario totale, accertabile nel suo ammontare complessivo solo *ex post*, è logicamente incompatibile con un piano di ammortamento predefinito *ex an-*

te. Il vizio del contratto di mutuo giunto all'attenzione del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere è quello di prevedere un tasso variabile e contestualmente un piano di ammortamento in cui sono esplicitati in termini assoluti gli interessi da corrispondere (risultato impossibile in presenza di un tasso variabile).

Dalla situazione descritta il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere fa derivare una conseguenza radicale: l'obbligo di restituire gli interessi difforni da quelli indicati nel piano di ammortamento. Ad avviso di chi scrive questa soluzione può essere corretta dal punto di vista formale, anche se è drastica nella sostanza. La normativa secondaria di Banca d'Italia impone, in caso di tassi variabili, che il piano di ammortamento specifichi la sua validità limitata nel tempo (ossia fino alla prima variazione del tasso). Tuttavia non è prevista una sanzione per la violazione di detta norma. La sanzione che ne fa derivare il Giudice di Pace è quella dell'applicazione del tasso d'interesse più favorevole per il cliente. In conclusione il cliente bancario beneficia di un tasso variabile (quello iniziale), che si trasforma di fatto in un tasso fisso, essendo stato "fotografato" come tale nel piano di ammortamento.

Anatocismo nei piani di ammortamento alla francese?

Una questione discussa è se il piano di ammortamento alla francese produca effetti anatocistici (15).

Come si è indicato sopra, il mutuo alla francese prevede che:

- 1) ogni rata di pagamento cui è tenuto il mutuatario si componga di due voci: una prima somma a titolo di capitale e una seconda somma a titolo d'interessi;
- 2) le rate (siano esse mensili, trimestrali o semestrali) si mantengono costanti nel tempo, con riguardo al loro ammontare complessivo;
- 3) la prima rata contenga una quota elevata di interessi (e una quota piccola di capitale), quote che si modificano col passare del tempo (con diminuzione degli interessi e corrispettivo aumento del ca-

(15) Sulla disciplina dell'anatocismo cfr. le opere di G. Capaldo, *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Padova, 2010; C. Colombo, *L'anatocismo*, Milano, 2007; S. De Marco, *L'anatocismo bancario: analisi di una vicenda giurisprudenziale*, Napoli, 2010; A. Riccio, *L'anatocismo*, Padova, 2002. V. inoltre, sulle più recenti evoluzioni, G.F. Aiello, *La Consulta boccia la novella legislativa sulla prescrizione della ripetizione degli interessi anatocistici*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 1051 ss.; F. Cavone, *L'anatocismo nell'evoluzione giurisprudenziale*, in questa *Rivista*, 2013, 5, 706 ss.; E. D'Ippolito, *Dopo le*

Sezioni Unite in tema di ripetizione di pagamenti anatocistici: questioni aperte, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, II, 334 ss.; A. Maniàci, *La vicenda dell'anatocismo: una partita senza vincitori*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 539 ss.; V. Pandolfini, *La Consulta dichiara illegittimo il decreto "Milleproroghe" sulla prescrizione in tema di ripetizione di interessi anatocistici: la partita è ancora aperta?*, in questa *Rivista*, 2013, 1, 22 ss.; U. Salanitro, *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, convertito l. n. 10/2011)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, II, 443 ss.

pitale), rimanendo invariato – come detto - il totale della rata.

In altre parole, nel mutuo alla francese il mutuatario paga con la prima rata una fetta considerevole d'interessi e poco capitale, situazione che man mano varia, finché - con le ultime rate - paga un importo piccolo d'interessi e un importo sostanzioso di capitale. Sulla legittimità di un piano di ammortamento del genere non sussistono in giurisprudenza particolari dubbi, in quanto l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti (16). Chi scrive ritiene che il piano di ammortamento alla francese non determini un effetto anatocistico, ma un effetto di maggior onere per il debitore dovuto alla diversa periodicità di pagamento (non annuale come indicata nel testo del contratto sotto forma di tasso annuo nominale, ma infra-annuale, per effetto del pagamento mensile delle rate).

Per comprendere se vi sia anatocismo nei piani di ammortamento alla francese, è necessario preliminarmente definire questo fenomeno dal punto di vista giuridico. L'anatocismo non va confuso con la capitalizzazione, che lo precede. "Capitalizzazione" significa che gli interessi scaduti vengono, con una certa periodicità, spostati dalla voce "interessi" alla voce "capitale". Mediante questo meccanismo (appunto di "capitalizzazione" = passaggio alla voce capitale) gli interessi cessano di essere tali per divenire capitale. Ne consegue che, nel successivo periodo di calcolo, gli interessi vengono calcolati anche su interessi (che nel frattempo sono divenuti capitale). Il meccanismo di produzione di interessi su interessi è detto "anatocismo" (17).

Il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi

non scadono né vengono capitalizzati (18). Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto conservando una rata mensile uguale (nonostante nei primi anni la quota d'interessi sia maggiore, calando progressivamente verso la fine del rapporto). Gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.

Questa ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza che si è occupata della questione e che si può definire "totalitaria": non risultano difatti precedenti giurisprudenziali che abbiano affermato la presenza di anatocismo nei piani di ammortamento alla francese. Al riguardo si può segnalare, di recente, una sentenza del Tribunale di Salerno, secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (19).

Discrasia fra tasso nominale e tasso effettivo nei piani di ammortamento alla francese

Anche la giurisprudenza di legittimità si è occupata di piani di ammortamento, stabilendo che il piano di ammortamento entra a far parte del contratto e ne costituisce parte integrante, divenendo così vincolante per i contraenti (20). Proprio in quanto parte del contratto, non sono tollerabili contrasti fra il tasso d'interesse come indicato nella parte

(16) Così ad esempio Trib. Padova 23 febbraio 2009, in www.dirittobancario.it, il quale ritiene non si possa affermare la nullità del meccanismo di ammortamento alla francese perché l'imputazione di pagamenti prima agli interessi e poi al capitale è espressamente prevista dall'art. 1194, comma 2, c.c.

(17) Di nuovo un esempio numerico può essere di aiuto. Si immagini che il debitore, in un contratto di apertura di credito, si trovi a un'esposizione debitoria media annua di € 100.000, da remunerarsi al tasso di interesse del 10% annuo. Si supponga altresì, a fini di scuola, che gli interessi vengano capitalizzati ogni 12 mesi (nella prassi invece la capitalizzazione ha normalmente periodicità trimestrale). Decorso un anno, saranno maturati interessi per € 10.000, interessi che, nel contratto di apertura di credito, non vengono pagati alla scadenza trimestrale o annuale, ma "capitalizzati", ossia spostati a capitale. Ne deriva che l'anno successivo il capitale su cui calcolare gli interessi al 10% ammonta a € 110.000. Il secondo anno il debitore pagherà dunque il 10% su € 100.000, ma anche il 10% su € 10.000. Questi ultimi interessi (€ 1.000), essendo interessi su interessi, rappresentano il fenomeno anatocistico.

(18) Il principio che il piano di ammortamento non implica un effetto anatocistico è stato affermato dall'Arbitro Bancario

Finanziario in diverse decisioni; cfr., in particolare, Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 4429 dell'8 luglio 2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it; Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 429 del 21 gennaio 2013, in www.arbitrobancariofinanziario.it; Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 1130 del 1° giugno 2001, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(19) Trib. Salerno 30 gennaio 2015, in www.expertcreditoris.it. Per altro precedente recente che ha escluso che il piano di ammortamento alla francese produca effetti anatocistici cfr. Trib. Treviso 12 gennaio 2015, in www.ilcaso.it, secondo cui il contratto (di *leasing*) oggetto della controversia non era viziato dall'applicazione di interessi anatocistici in quanto gli interessi indicati in ogni rata del piano di ammortamento erano calcolati esclusivamente sull'ammontare del capitale (debito residuo).

(20) Più precisamente Cass. 19 aprile 2002, n. 5703, ha stabilito che il piano di ammortamento, attraverso cui di norma si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti.

letterale del contratto e il tasso d'interesse come indicato (meglio "esplicitato" in termini monetari assoluti, ossia in euro) nel piano di ammortamento. Laddove siano presenti detti contrasti bisogna stabilire quale tasso d'interesse debba prevalere: quello indicato nella parte testuale del contratto o quello indicato nel piano di ammortamento.

Differenza fra tasso nominale ed effettivo significa che nel testo del contratto è indicato un determinato tasso (si supponga il 10%), mentre il debitore paga effettivamente un qualcosa in più del 10%. La differenza è "occultata" nel contratto in quanto nella parte testuale si usa una percentuale (il tasso), mentre nel piano di ammortamento si esprime il costo del mutuo in termini assoluti (in euro). Trasformando i termini assoluti del piano di ammortamento in percentuale, risulta un tasso effettivo (ossia realmente pagato) leggermente maggiore (si supponga del 10,1%).

Il piano di ammortamento alla francese, sotto il profilo della sua possibile contraddittorietà rispetto al testo del contratto, è stato oggetto di alcuni precedenti giurisprudenziali, cui vale la pena accennare. Al riguardo un intervento recente della giurisprudenza è quello del Tribunale di Isernia (21). Secondo questa autorità giudiziaria, a causa della previsione di un piano di ammortamento alla francese si è ingenerata una indeterminatezza circa uno degli elementi dell'accordo fra le parti: se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso che poi applicato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente e uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario. Il Tribunale di Isernia afferma dunque la violazione dell'art. 1284 c.c., con la conseguenza che va applicato al rapporto in essere il tasso legale.

Praticamente identico il ragionamento seguito dal Tribunale di Larino in un altro precedente, secon-

do cui non è consentito maggiorare nel piano di ammortamento il *quantum* degli interessi da corrispondersi rispetto a quanto previsto nel testo del contratto (22). Si trattava di un contratto di mutuo fondiario che stabiliva, nel testo del contratto, un tasso d'interesse del 5% semestrale. Il piano di ammortamento era costruito alla francese (con quota d'interessi più alta nella rata iniziale a decrescere progressivamente nelle rate successive). Secondo il Tribunale di Larino il piano di ammortamento determina un complessivo carico d'interessi maggiore di quello pattuito nel testo del contratto. Detta autorità giudiziaria rileva pertanto un contrasto fra il testo del contratto e il piano di ammortamento e ne fa ricavare un'assoluta incertezza su quale fosse il tasso effettivamente pattuito. Non potendo il giudice stabilire se il tasso concordato fosse quello nominale previsto nel testo del contratto oppure quello maggiorato previsto nel piano di ammortamento, reputa incerto l'oggetto del contratto e applica il tasso d'interesse legale (23).

Queste decisioni giurisprudenziali non paiono, per il vero, cogliere nel segno. Difatti il motivo per cui, in caso di piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, vi è discrasia fra il tasso nominale e quello effettivo è il differente arco di tempo in cui si conteggiano gli interessi. Si tenga infatti presente che il tasso indicato in contratto è il tasso "annuo" nominale, mentre le rate vengono spesso corrisposte con frequenza "mensile". Siccome il piano di ammortamento elenca le rate mensilmente, l'onere per interessi non viene pagato annualmente (una volta sola all'anno), ma viene ripartito sui singoli mesi, e dunque pagato con un certo anticipo rispetto alla scadenza annuale. Ciò determina un vantaggio economico per la banca, che incassa gli interessi prima del decorso di un anno, vantaggio che si manifesta in un tasso annuale "effettivo" leggermente superiore al tasso annuale "nominale", che è quello indicato percentualmente nel testo del contratto.

(21) Trib. Isernia 28 luglio 2014, in www.adusbef.veneto.it.

(22) Trib. Larino, Sez. dist. Termoli, 3 maggio 2012, in www.almaiura.it.

(23) Infine va ricordato Trib. Bari, Sez. dist. Rutigliano, 29 ottobre 2008, in *Contratti*, 2009, 221 ss., con nota di A. MacCarrone, il quale ha evidenziato una difformità fra gli interessi dovuti in base al testo contrattuale e gli interessi dovuti in base al piano di ammortamento. Secondo questa pronuncia, il diritto del creditore stabilito dall'art. 1194 c.c. rispetto all'imputazione del rimborso del credito non può divenire un diritto d'incrementare surrettiziamente il tasso. Più precisamente il tasso nominale d'interesse pattuito letteralmente nel contratto di

mutuo non si può maggiorare nel piano di ammortamento né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento. Nello stesso contratto risultavano coesistere due differenti tassi, con incertezza su quale dei due tassi fosse effettivamente quello convenuto e applicabile. Secondo il Tribunale di Bari si tratta di un sistema per dichiarare nella parte testuale del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento. La conseguenza è l'applicazione del tasso legale in sostituzione di quello, non determinato, che si sarebbe dovuto prevedere in modo chiaro.